

Titolo IV DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

Capo III Dell'ordinamento e della amministrazione

Art. 26

Organo di amministrazione

DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.

1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

2. La maggioranza degli amministratori e' scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

(Nota. Il presente comma viola l'art. 36 del Codice civile)

modifica

La maggioranza degli amministratori e' scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Con

Salvo quanto previsto nell'atto Costitutivo e/o Statuto, la maggioranza degli amministratori e' scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

(Note articolo 2382 del codice civile. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi)

3. L'atto costitutivo o lo statuto

possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo **previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.** **Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.**

4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

5. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto

ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro,
ad enti di cui all'articolo 4, comma 3,
o a lavoratori o utenti dell'ente.

In ogni caso,
la nomina della maggioranza degli amministratori e',
salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2,
riservata all'assemblea.

6. Gli amministratori,
entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina,
devono chiederne
l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore,
indicando per ciascuno di essi
il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita,
il domicilio e la cittadinanza,
nonche' a quali di essi
e' attribuita la rappresentanza dell'ente,
precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

7. Il potere di rappresentanza
attribuito agli amministratori e' generale.

Le limitazioni
del potere di rappresentanza
non sono opponibili ai terzi
se non sono iscritte
nel Registro unico nazionale del Terzo settore
o se non si prova
che i terzi ne erano a conoscenza.

8. Nelle fondazioni del Terzo settore
deve essere nominato un organo di amministrazione.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
Si applicano i commi 3, 6 e 7.
Nelle fondazioni del Terzo settore
il cui statuto preveda la costituzione
di un organo assembleare o di indirizzo,
comunque denominato,
possono trovare applicazione,
in quanto compatibili, i commi 4 e 5.

Note all'art. 26:

- Si riporta l'art. 2382 del codice civile:
«Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza).
- Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.».